

REG. (UE) N.1305/2013

**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL**

PSR 2014-2020

CCI 2014IT06RDP002

DECISIONE C(2015) 3528 DEL 26.05.2015

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

**CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 17
SETTEMBRE 2015**

BOLZANO, 13 GENNAIO 2015

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Bolzano

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

d. Notifica a norma dell'articolo 11, lettera b), secondo comma

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

- b. Modifiche a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

17-09-2015

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della P. A. di Bolzano è stato approvato dalla Commissione Europea il 26 maggio 2015 e dalla Giunta Provinciale il 16 giugno 2015.

Il testo del Programma approvato, a causa della sua complessità, contiene alcune parti che devono essere riviste dal punto di vista dei contenuti e/o dal punto di vista tipografico ed editoriale. Per alcune misure si devono apportare lievi modifiche ritenute necessarie per poter tener conto immediatamente di alcune criticità emerse nel settore agricolo e forestale provinciali in fase di raccolta delle domande che potrebbero limitare l'adesione degli agricoltori alla programmazione.

Il Comitato di Sorveglianza, organizzato a Bolzano in data 17 settembre 2015, è stato invitato ad esprimere il proprio parere su sette modifiche complessivamente. Il Comitato ha espresso parere positivo su quattro delle modifiche proposte, mentre sulle restanti tre modifiche non ha

espresso parere in attesa di chiarimenti legali da parte dei servizi della Commissione Europea.

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. 1. Misure 10, 11 e 13 - Riduzione della superficie minima aziendale necessaria per l'accesso ai premi a superficie da 2,0 ettari ad 1,0 ettaro

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Il Programma approvato prevede come soglia di ingresso per le misure a superficie (misure 10, 11 e 13) una superficie aziendale minima di 2,0 ettari. La soglia ha creato difficoltà a diverse aziende agricole provinciali impedendo loro di aderire alle misure del Programma. Una riduzione della soglia di ingresso da 2,0 a 1,0 ettaro viene richiesta a gran voce dal settore agricolo provinciale. Questo può inoltre rappresentare un problema in grado di limitare gli effetti ambientali delle misure a superficie.

Per rendere coerente la modifica proposta in rapporto all'impegno del rispetto del carico massimo previsto dall'intervento 10.1.1, deve essere modificata anche la consistenza bestiame minima per azienda, che deve passare da 2,0 a 1,0 UBA.

Motivazione della modifica:

La modifica proposta, dal punto di vista dell'Amministrazione provinciale, avrebbe un effetto molto positivo permettendo una maggiore adesione degli agricoltori locali alle misure agroambientali e in genere a quelle a superficie, con un rafforzamento dell'impatto positivo sugli effetti sull'ambiente e sul clima del PSR.

Per questo si richiede di ripristinare la soglia già prevista nel precedente PSR 2007-2013, per permettere già dalla campagna 2016 l'adesione di un maggior numero di aziende tra le quali anche le aziende provinciali più piccole che sono in grado, di dare un contributo ambientale. I vantaggi derivanti da una maggiore adesione agli impegni ambientali del Programma compensano i maggiori oneri ed i costi amministrativi connessi alla gestione di un numero più elevato di domande con importi di premio limitati.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Con la modifica proposta si introduce un criterio di ammissibilità per le misure a superficie maggiormente coerente con le dimensioni medie delle aziende agricole provinciali, permettendo anche alle aziende di più ridotte dimensioni di contribuire agli obiettivi

ambientali e climatici del Programma.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 1 sono elencati qui di seguito:

- Pagina 433: Sottomisura 10.1.1, condizioni di ammissibilità, criteri di ammissibilità;
- Pagina 557: Sottomisura 11.1, definizioni generali;
- Pagina 571: Sottomisura 11.2, definizioni generali;
- Pagina 610: Sottomisura 13.1, condizioni di ammissibilità, criteri di ammissibilità;
- Pagina 619: Sottomisura 13.1, informazioni specifiche della misura;
- Pagina 623: Sottomisura 13.1, metodo di calcolo del premio annuo.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.2. 2. Misure 10, 11 e 4.1 - Modifica dei coefficienti di conversione del bestiame necessari esclusivamente per il calcolo del carico di bestiame quale requisito di ammissibilità alle misure

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Il PSR approvato con Decisione UE prevede i coefficienti di conversione del bestiame da utilizzare esclusivamente per il calcolo del carico di bestiame descritti nella tabella 1 **per le misure 10, 11 (biologico) e 4.1.**

La modifica che viene proposta prevede di modificare i coefficienti come da tabella 2 di seguito riportata e di trasferire la tabella stessa dal testo del PSR ad uno specifico allegato al Programma (tabella 5).

Motivazione della modifica:

La modifica proposta vuole esclusivamente permettere un calcolo del carico di bestiame (che costituisce un impegno e non un requisito di ammissibilità) più corretto e più rispondente alla realtà degli allevamenti zootecnici provinciali, considerato che in generale le razze allevate in Alto Adige/Südtirol sono di norma di taglia e peso inferiori rispetto alle razze allevate in pianura e in Europa del Nord.

Le tabelle 3 e 4 mettono a confronto le quantità di Azoto escreto per animale e per anno dalle diverse razze. Il confronto è fatto per le razze locali sia rispetto alle vacche da latte adulte in produzione, sia rispetto alle razze ordinarie.

I coefficienti di conversione adottati per il pagamento di aiuti per capo di bestiame, in particolare per l'intervento 10.1.2 - Allevamento di razze animali minacciate di abbandono, sono esclusivamente quelli previsti dall'Allegato II del Reg. n. 808/2014.

Le modifiche dei coefficienti proposte non trovano applicazione infatti per l'intervento 10.1.2 in quanto sono previsti aiuti esclusivamente per bovini con più di sei mesi, ovini di età non inferiore a 12 mesi e equini di età non inferiore ai 6 mesi. Non sono finanziate le categorie di bestiame interessate dalla modifica proposta.

Per la misura 11 i diversi tassi di conversione proposti sono conformi all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 889/2008 e al suo allegato IV, alla legislazione nazionale sul biologico e all'applicazione nazionale della Direttiva "Nitrati" (Dir. 91/676/CE).

La tabella dei coefficienti di conversione del bestiame necessari per il calcolo del carico di bestiame viene spostata dalle schede di misura in un nuovo allegato al Programma.

Le fonti di riferimento per le modifiche dei coefficienti proposte sono:

- 1. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 11/05/1999 n° 152 - Decreto interministeriale del 07/04/2006;**
- 2. Merkblatt Ökologischer Landbau - Nährstoffvergleich als Flächenbilanz (früher: Feld-Stall-Bilanz) und Berechnung des betrieblichen Einsatzes von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft (170 kg N/ha-Obergrenze) - 2. Auflage, aktualisiert nach der DüV vom 27.02.2007 (Herausgeber: Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen);**
- 3. Wegleitung Suisse-Bilanz – Tabelle 1 Grundfutterverzehr und Nährstoffanfall verschiedener Tierkategorien (Auflage 1.10, August 2012) (Herausgeber: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW).**

Asini e muli oltre i 6 mesi d'età:

La modifica propone di ridurre il coefficiente da 1,000 a 0,500 UBA. Gli asini ed i muli allevati a livello provinciale hanno per lo più dimensioni minori, con taglia al garrese di m 1,30-1,40 e peso vivo di kg 300-400. Le tabelle 3 e 4 riportano la quantità di Azoto escreto da questi animali: i valori sono pari a 25,1 kg di Azoto per animale/anno, ciò che corrisponde ad un coefficiente di 0,30 UBA. La richiesta propone di adottare un coefficiente di 0,50 UBA. Calcolando che il peso di una vacca di razza Frisona si aggira mediamente sui 550-900 kg, questa diminuzione del coefficiente si ritiene giustificata per poter considerare adeguatamente le dimensioni ridotte di questi animali.

Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger"):

La modifica propone di inserire la razza Haflinger (in italiano: razza Avelignese) nella categoria dei ponies. L'Avelignese è una razza di taglia ridotta, con altezza media di 146,5 cm al garrese. La definizione ufficiale di pony è quella di un cavallo di statura inferiore a 147 cm. Il peso medio di un pony oscilla tra i 200 ed i 300 kg. Le tabelle 3 e 4 riportano la quantità di Azoto escreto: i valori sono pari a 42,3 kg di Azoto per animale/anno, ciò che corrisponde ad un coefficiente di 0,51 UBA. La richiesta propone di adottare un coefficiente di 0,50 UBA. Sempre riferendo tali valori al peso medio di una Frisone, la riduzione del coefficiente permette di calcolare in modo più corretto il reale impatto degli esemplari di questa razza equina e dei pony dal punto di vista delle deiezioni nell'ambiente.

Per le due categorie Asini e muli oltre i 6 mesi d'età e Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger") si propone lo stesso coefficiente di conversione (0,500 UBA) sulla base delle conclusioni degli studi 2 e 3 sopraccitati. Non si ritiene peraltro utile ridurre ulteriormente i coefficienti di asini e muli oltre i 6 mesi d'età al fine di considerare in maniera uniforme queste due tipologie di bestiame che sono molto simili dal punto di vista della quantità di Azoto escreto.

Galline ovaiole:

Per questa categoria di bestiame viene ripristinato su richiesta della Commissione il valore del coefficiente previsto dall'Allegato II del Reg. n. 808/2014.

CALCOLO UBA	
TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
• Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età	1,000 UBA
• Equini con più di 6 mesi di età (compresi gli "Haflinger")	1,000 UBA
• Asini e muli oltre i 6 mesi d'età	1,000 UBA
• Pony oltre i 6 mesi d'età	1,000 UBA
• Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età	0,600 UBA
• Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età	0,400 UBA
• Ovini, caprini oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Suini riproduttori	0,500 UBA
• Suini da ingrasso	0,300 UBA
• Galline ovaiole	0,004 UBA
• Tacchini	0,030 UBA
• Lama e alpaca oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervo, Capriolo ecc.)	0,150 UBA

Tabella1

CALCOLO UBA	
TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
• Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età	1,000 UBA
• Equini con più di 6 mesi di età	1,000 UBA
• Asini e muli oltre i 6 mesi d'età	0,500 UBA
• Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger")	0,500 UBA
• Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età	0,600 UBA
• Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età	0,400 UBA
• Ovini, caprini oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Suini riproduttori	0,500 UBA
• Suini da ingrasso	0,300 UBA
• Galline ovaiole	0,014 UBA
• Tacchini	0,030 UBA
• Lama e alpaca oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervo, Capriolo, Struzzo ecc.)	0,150 UBA

Tabella 2

Categoria	Vacche da latte		Kg di azoto prodotto per categoria animale e anno (*)	Equivalente di UBA	Coefficiente UBA proposto
	kg di azoto prodotto per animale e per anno (*)	UBA			
Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età	83,0	1,00	12,0	0,14	0,30
Suini riproduttori			26,4	0,32	0,30
Suini da ingrasso			9,8	0,13	0,15

(*) Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 11/05/1999 n° 152 - Decreto interministeriale del 07/04/2006

Categoria	Vacche da latte		Kg di azoto prodotto per categoria animale e anno (**)	Equivalente di UBA	Coefficiente UBA proposto
	kg di azoto prodotto per animale e per anno (*)	UBA			
Asini e muli oltre i 6 mesi d'età	83,0	1,00	25,1	0,30	0,50
Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger")			42,3	0,51	0,50

(*) Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 11/05/1999 n° 152 - Decreto interministeriale del 07/04/2006

(**) Merkblatt Ökologischer Landbau - Nährstoffvergleich als Flächenbilanz (früher: Feld-Stall-Bilanz) und Berechnung des betrieblichen Einsatzes von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft (170 kg N/ha-Obergrenze) - 2. Auflage, aktualisiert nach der DüV vom 27.02.2007 (Herausgeber: Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen)

e
Wegleitung Suisse-Bilanz – Tabelle 1 Grundfutterverzehr und Nährstoffanfall verschiedener Tierkategorien (Auflage 1.10, August 2012) (Herausgeber: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW)

Tabella 3

Categoria	Ordinarietà	Coefficiente UBA Allegato II Reg. 808/2014	Razze locali	Coefficiente UBA proposto
Vacche da latte – capi adulti in produzione	Frisona - peso medio 550-900 kg		Grigia, Bruna - peso medio 550-700 kg	
kg di azoto prodotto per animale e per anno	115 (*)	1,00	83 (**)	1,00
Vitelli fino a 6 mesi	Razza Frisona		Razza Grigia, Bruna	
kg di azoto prodotto per animale e per anno	25 (*)	0,40	12 (**)	0,30
Suini riproduttori				
kg di azoto prodotto per animale e per anno	34,9 (*)	0,50	26,4 (**)	0,30
Suini da ingrasso				
kg di azoto prodotto per animale e per anno	13 (*)	0,30	9,8 (**)	0,15
Asini e muli oltre i 6 mesi d'età				
kg di azoto prodotto per animale e per anno	63,5 (#)	1,00	25,1 (*)	0,50
Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger")				
kg di azoto prodotto per animale e per anno	34,9 (#)	1,00	15,7 (*)	0,50

(*) Wegleitung Suisse-Bilanz – Tabelle 1 Grundfutterverzehr und Nährstoffanfall verschiedener Tierkategorien (Auflage 1.10, August 2012) (Herausgeber: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW);

(**) Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 11/05/1999 n° 152 - Decreto interministeriale del 07/04/2006;

(#) Merkblatt Ökologischer Landbau - Nährstoffvergleich als Flächenbilanz (früher: Feld-Stall-Bilanz) und Berechnung des betrieblichen Einsatzes von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft (170 kg N/ha-Obergrenze) - 2. Auflage, aktualisiert nach der DüV vom 27.02.2007 (Herausgeber: Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen).

Tabella4

Sottomisure 4.1, 10.1 (interventi 10.1.1, 10.1.2), 11.1 e 11.2 - Tabella di calcolo della consistenza bestiame con i coefficienti di conversione del bestiame

La consistenza bestiame viene calcolata applicando i coefficienti della seguente tabella:

CALCOLO UBA	
TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
• Bovini	
1. Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età	1,000 UBA
2. Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età	0,600 UBA
3. Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età	0,400 UBA
• Equini	
1. Equini con più di 6 mesi di età	1,000 UBA
2. Asini e muli oltre i 6 mesi d'età	0,500 UBA
3. Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger")	0,500 UBA
• Ovini	
1. Ovini, caprini oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Suini	
1. Suini riproduttori	0,500 UBA
2. Suini da ingrasso con ridotto ciclo annuo di produzione (2 cicli di produzione all'anno) a partire da 50 kg	0,300 UBA
• Galline	
1. Galline ovaiole	0,014 UBA
• Altro pollame	
1. Tacchini	0,030 UBA
2. Struzzi oltre 1 anno di età	0,150 UBA
• Altri erbivori	
1. Lama e alpaca oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
2. Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervi, Caprioli, ecc.)	0,150 UBA

Per quanto riguarda le galline ovaiole e i suini da ingrasso sotto la soglia nazionale valida per l'obbligatorietà della registrazione: si precisa che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline in quanto sono ritenuti non rilevanti per l'impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutrienti ai sensi dell'art.7, 1b del Reg. (UE) n. 807/2014

Tabella 5

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Con la modifica proposta si introduce un metodo di calcolo di conversione delle diverse tipologie di bestiame, necessario per la verifica degli impegni aziendali, più corretto e aderente alla realtà della zootecnica di montagna delle zone alpine.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 2 sono elencati qui di seguito:

- Pagine 287-288: Sottomisura 4.1, condizioni di ammissibilità: eliminazione della tabella di conversione dalla scheda di misura e creazione di un nuovo allegato al PSR;
- Pagine 429-431: Sottomisura 10.1.1, descrizione del tipo di intervento: eliminazione della tabella di conversione dalla scheda di misura e creazione di un nuovo allegato al PSR;
- Pagine 558-560: Sottomisura 11.1, descrizione del tipo di intervento: eliminazione della tabella di conversione dalla scheda di misura e creazione di un nuovo allegato al PSR;
- Pagina 571: Sottomisura 11.2, descrizione del tipo di intervento: riferimento al nuovo allegato al PSR nella parte delle definizioni della consistenza bestiame (intervento 1 - Prati e pascoli).

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.3. 3. *Misura 13 - Differenziazione del premio in funzione delle modalità di gestione aziendale*

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

La proposta di modifica prevede la distinzione tra due livelli di aiuto specifici per i sistemi agricoli provinciali rappresentati rispettivamente da aziende con allevamento con un carico di bestiame medio annuo di almeno 0,5 UBA per ettaro e da aziende foraggere senza allevamento (carico di bestiame medio annuo inferiore a 0,50 UBA per ettaro).

La differenziazione del premio é giustificato dal mancato reddito e/o diversi costi aggiuntivi dei due sistemi agricoli rispetto ai sistemi agricoli ordinari che non hanno gli stessi svantaggi delle zone montane.

Nel capitolo “Importi e aliquote di sostegno” della sottomisura 13.1 é previsto il dimezzamento del premio complessivo per azienda in caso di aziende senza allevamento.

Motivazione della modifica:

Le aziende senza allevamento hanno minori costi aziendali e quindi un minore svantaggio economico rispetto alle aziende zootecniche con allevamento a parità di condizioni di altitudine e di pendenza.

Con la proposta si vuole compensare in maniera più adeguata ed equa gli svantaggi delle aziende senza allevamento rispetto alle aziende zootecniche di montagna che allevano bestiame in maniera ordinaria effettivamente dedite alla produzione di prodotti lattiero-caseari.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

La modifica vuole introdurre una maggiore perequazione nella determinazione del premio dell'indennità compensativa per le aziende con allevamento rispetto alle aziende senza allevamento.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 3 sono elencati qui di seguito:

- Pagina 608: Sottomisura 13.1, Definizione di aziende senza allevamento;
- Pagina 612: Sottomisura 13.1, Importi e aliquote di sostegno.

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.4. 4. Misura 10.1.3 - Premi per l'alpeggio - Introduzione del premio aggiuntivo per l'alpeggio di animali in lattazione

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Viene proposto un premio aggiuntivo da corrispondere in caso di alpeggio di vacche in lattazione, nel caso in cui la mandria alpeggiata all'inizio della stagione comprenda almeno 15 vacche o 15 UBA in lattazione. Il premio aggiuntivo proposto è pari a 53,00 € per ettaro di superficie alpeggiata. Le malghe, con trasformazione di latte di esclusivamente ovini e/o caprini, all'inizio del periodo d'alpeggio devono disporre di almeno 50 pecore e/o capre in lattazione.

Viene inoltre proposta una seconda modifica, relativa alle condizioni di ammissibilità, in particolare degli impegni che vanno rispettati. Si propone di eliminare il carattere consecutivo dei 60 giorni di alpeggio minimo ("L'alpeggio deve avere una durata di almeno 60 giorni [la parola "consecutivi" viene cancellata]").

Motivazione della modifica:

La misura propone di introdurre nel PSR, nella sottomisura 10.1.3, un premio aggiuntivo per l'alpeggio di animali in lattazione utilizzati per la trasformazione del latte in malga.

Il premio aggiuntivo proposto è giustificato, rispetto al premio base, dalla necessità di compensare i maggiori costi correlati ad una sorveglianza svolta da malgari professionalmente più qualificati e con superiori competenze di tecnica casearia, nonché dalle modalità e dalla durata della sorveglianza della mandria all'alpeggio che in caso di capi in lattazione deve essere più assidua ed essere svolta costantemente e in modo continuativo per tutto il periodo dell'alpeggio. Tale maggiore e prolungata sorveglianza da parte di personale qualificato determina una forte influenza sui costi dell'alpeggio: per questo emerge la necessità di garantire una maggiore remunerazione dei costi di alpeggio nel caso che gli animali alpeggiati siano in lattazione attraverso l'introduzione di uno specifico premio aggiuntivo. Si evidenzia come la sorveglianza del bestiame non rappresenti un impegno volontario previsto dall'ordinarietà.

Il premio aggiuntivo proposto è giustificato dai calcoli della tabella sotto riportata. Calcolando 10 ore

giornaliere di lavoro necessarie per la sorveglianza degli animali in lattazione, in considerazione della necessaria mungitura mattutina e serale, un costo orario per un operaio agricolo qualificato della categoria superiore in base al contratto provinciale collettivo del settore agricolo, una durata media dell'alpeggio di 75 giorni ed una superficie media delle malghe di 90 ettari, il costo della sorveglianza del bestiame in lattazione é stimabile in 89 € per ettaro. Deducendo da tale importo il premio base di 35 €, la differenza di 53€ giustifica il premio aggiuntivo proposto.

La possibilità di alpeggiare il bestiame in lattazione offre vantaggi in termini ambientali in quanto questa pratica permette una migliore gestione delle deiezioni di natura zootecnica durante la stagione estiva di bestiame che altrimenti dovrebbe risiedere nelle stalle di fondovalle con maggiori problematiche correlate alla gestione delle deiezioni animali. Inoltre, esso promuove la trasformazione del latte direttamente in malga e in tal modo una filiera del latte a chilometri zero, evitando il trasporto a valle del latte prodotto, l'inquinamento legato ai mezzi di trasporto e l'impatto ambientale legato alla costruzione di teleferiche. Inoltre, l'aiuto previsto garantisce un miglioramento del benessere degli animali, che non sono obbligati a risiedere durante la stagione estiva nelle stalle di fondovalle nutrendosi con foraggi freschi degli alpeggi riducendo il consumo di mangimi industriali.

La richiesta di eliminare la parola "consecutivi", per quanto riguarda la durata dell'alpeggio, nasce dalla necessità di chiarire che l'alpeggio deve essere eseguito per almeno 60 giorni, ma non necessariamente e consecutivamente sulla medesima particella. Il bestiame in alpeggio quindi può essere spostato sulle diverse particelle dell'alpeggio stesso. Resta in ogni caso l'obbligo di avere una durata dell'alpeggio di almeno 60 giorni sulla superficie complessivamente alpeggiabile. Per evitare dubbi interpretativi emersi in fase di controllo in loco si propone quindi di eliminare la parola "consecutivi".

Ore di lavoro giornaliere per la sorveglianza di animali in lattazione	10
Costo orario operaio agricolo qualificato super. (€/ora) contratto collettivo provinciale 2014	10,701
Durata media dell'alpeggio (giorni d'alpeggio)	75
Superficie media pascolabile degli alpeggi in Provincia Autonoma di Bolzano (ha)	90
Costo sorveglianza (€/ha) in caso di animali in lattazione	89,175
Premio base €	35
Premio aggiuntivo €	53

Giustificazione economica premio aggiuntivo animali in lattazione in alpeggio

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

Effetti della modifica proposta sugli obiettivi agro climatici ed ambientali correlati alle priorità e focus area:

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con

le foreste; Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Le estese superfici delle malghe e degli alpeggi della Provincia Autonoma di Bolzano costituiscono un paesaggio alpino tipico di grande pregio ambientale ed un ecosistema di alto valore ecologico e con elevata biodiversità. Il mantenimento della gestione attiva alpicola dell'alpicoltura è quindi importante per tutelare il paesaggio e le funzioni paesaggistiche, protettive ed ecologiche di queste aree alpine.

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5d - ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura.

Le malghe costituiscono ecosistemi alpini ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità, che offrono un'ampia protezione da erosioni e valanghe e quindi una tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde delle fasce subalpine. Le malghe costituiscono anche un paesaggio culturale tipico di grande attrattività ambientale. Con la misura 10, intervento 3, si vuole assicurare il mantenimento di metodi di gestione degli alpeggi rispettosi dell'ambiente, in quanto la stabilità di queste zone sensibili è strettamente collegata alla loro gestione tradizionale ed estensiva. La presenza di malghe attive consente di utilizzare le foraggere permanenti di alta quota durante la stagione estiva, riducendo il carico di bestiame aziendale e quindi anche le emissioni di gas serra, evitando altresì l'insorgere di fenomeni di degrado legati all'abbandono delle zone di montagna di alta quota e la diminuzione della diversità biologica.

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5e - promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

I pascoli alpini costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità, che svolgono un'efficace azione di sequestro del carbonio atmosferico e dei gas serra. Il mantenimento di metodi rispettosi dell'ambiente nella gestione degli alpeggi, consente di stabilizzare di queste zone sensibili e di rafforzare quindi il loro ruolo attivo nel contenimento dei gas serra dell'atmosfera.

Conclusione:

La modifica vuole introdurre una compensazione più equa dei costi di sorveglianza del bestiame in alpeggio quando vengono gestiti animali in lattazione da personale maggiormente qualificato. La seconda modifica vuole tener conto della variabilità atmosferica delle condizioni meteorologiche di alta montagna che può condizionare la pratica dell'alpeggio alpino.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 4 sono elencati qui di seguito:

- Pagina 467: Sottomisura 10.1.3, descrizione del tipo di intervento: suddivisione dell'intervento in premio base ed in premio aggiuntivo;
- Pagina 467: Sottomisura 10.1.3, descrizione del tipo di intervento: introduzione della giustificazione ambientale del premio aggiuntivo;
- Pagina 469: Sottomisura 10.1.3, condizioni di ammissibilità: inserimento di un criterio di ammissibilità e di un impegno aggiuntivo specifici per il premio aggiuntivo;
- Pagina 470: Sottomisura 10.1.3, importi e aliquote di sostegno: suddivisione dell'ammontare del premio in premio base ed in premio aggiuntivo;
- Pagina 469: Sottomisura 10.1.3, impegni: cancellazione della parola "consecutivi" nell'impegno relativo alla durata minima di 60 giorni dell'alpeggio;
- Pagina 479 e pagina 480: Sottomisura 10.1.3, descrizione della metodica: cancellazione della parola "consecutivi" nell'impegno relativo alla durata minima di 60 giorni dell'alpeggio.

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.5. 5. Misura 6.1 - Giovani agricoltori – Riduzione del limite di produzione standard da 10.000 € a 8.000 €

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

a) La modifica proposta è finalizzata alla riduzione da 10.000 € a 8.000 € della soglia minima di produzione standard richiesta per l'ammissione agli aiuti della misura 6.1 in determinate condizioni di difficoltà e per determinati indirizzi produttivi con rischio di abbandono del territorio.

b) Accanto alla modifica a), si chiede di apportare un secondo emendamento alla misura eliminando nel capitolo condizioni di ammissibilità, alla pagina 321, il paragrafo 2-2.

Motivazione della modifica:

a) La realtà della montagna provinciale vede prevalere aziende di piccole o piccolissime dimensioni, il cui reddito agricolo è spesso inferiore alla soglia di ingresso prevista per la misura dei giovani agricoltori.

Una statistica interna elaborata dall'Amministrazione provinciale ha evidenziato che delle 21.404 aziende agricole iscritte nel registro provinciale, 4.023 non superano i 3.500 € di reddito calcolato in base alle tabelle RICA 2007. Si tratta del 19% circa del totale delle aziende. Addirittura 8.247 (ca. 38,5% del totale) non raggiungono la soglia di 10.000 €. La tabella 1 seguente riporta i dati statistici.

Da questi dati emerge che la maggior parte delle aziende provinciali con una bassa produttività aziendale operano nel settore zootecnico. Tali aziende sono di norma di piccole dimensioni, con un ridotto numero di capi di bestiame ed a conduzione familiare, le quali operano in zone svantaggiate di montagna e sono fortemente penalizzate dalle condizioni oggettive di pendenza ed altitudine (che limitano fortemente il grado di meccanizzazione delle attività aziendali), dalla frammentazione degli appezzamenti, dalla distanza dai centri abitati e dalla scarsa viabilità che hanno a disposizione.

È evidente che gli obiettivi del Programma (in particolare il mantenimento delle aziende agricole nelle zone montane, la lotta all'abbandono del territorio di montagna, la conservazione del paesaggio attraverso il presidio del territorio esercitato dagli agricoltori di montagna, la protezione delle risorse ambientali dagli eventi meteorici e alluvionali, ecc.) non possono essere raggiunti a causa delle limitazioni tecnico-economiche e degli svantaggi ambientali in cui si trovano ad operare moltissime aziende zootecniche di montagna che impediscono il raggiungimento del limite di reddito minimo stabilito in 10.000 €. Il ricambio generazionale che è il presupposto per il pieno raggiungimento di tali obiettivi viene così fortemente compromesso.

Per questo motivo si propone di ridurre la soglia minima di produzione standard richiesta per l'ammissione agli aiuti della misura 6.1 da 10.000 € a 8.000 € esclusivamente per le aziende ad indirizzo zootecnico di montagna con difficoltà socio-economiche che si trovano ad un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare (altitudine della sede operativa aziendale) e che contribuiscono in maniera significativa alla multifunzionalità delle aziende agricole. I limiti minimi di produzione standard previsti dalla misura già approvata restano immutati per le restanti aziende agricole, come quelle dei settori frutti-vitivinicolo ed orticolo.

b) L'esclusione dal premio per coloro che dispongono di un reddito extra-agricolo di un certo livello viene cancellato per consentire l'adesione alla misura anche alle aziende part-time che nella realtà della montagna alpina rappresentano la tipologia di azienda predominante.

Tali aziende in ogni caso dovranno rispettare i requisiti previsti dalla misura come tutte le altre aziende.

Tabella 1 - Numero di aziende presenti nella banca dati di riferimento APIA (Anagrafe Provinciale Imprese Agricole): 21.404		
Reddito secondo la metodologia RICA -valori 2007		
sopra 100.000 Euro	598 aziende	
Da 10.000 Euro a 100.000 Euro	12.559 aziende	6.336 frutti-viticultura 5.976 colture foraggere 247 altro *
Da 3.500 Euro a 10.000 Euro	4.224 aziende	2.088 frutti-viticultura 1.870 colture foraggere 267 altro *
Sotto 3.500 Euro	4.023 aziende	1.092 frutti-viticultura 2.434 colture foraggere 497 altro *
<ul style="list-style-type: none"> • Altro: solo arativi o foraggere avvicendate, serre, vivai, animali senza superfici, orticoltura, piccoli frutti e erbe medicinali, ecc. 		

Tabella 1- statistiche aziende agricole presenti nella banca dati provinciale

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Le modifiche proposte sono ritenute necessarie per permettere la partecipazione alla misura 6.1 anche delle aziende più piccole in termini di dimensione ma numericamente importanti per il mantenimento di un'agricoltura di montagna vitale e la tutela del territorio, del paesaggio e delle tradizioni storiche e culturali del mondo alpino provinciale.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 5 sono elencati qui di seguito:

- Pagina 320: Sottomisura 6.1, condizioni di ammissibilità, punto 1-5: riduzione della soglia di produzione standard minima da 10.000 € a 8.000 €;
- Pagina 321: Sottomisura 6.1, condizioni di ammissibilità, eliminazione del paragrafo 2-2;
- Pagina 329: Sottomisura 6.1, definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n.1305/2013: riduzione della soglia di produzione standard minima da 10.000 € a 8.000 €.

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.6. 6. Misure 10, 11 e 13 - Riconoscimento ai fini degli aiuti delle superfici aziendali situate in Province e/o Regioni confinanti

1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

La modifica proposta intende riproporre nel testo del Programma la clausola inizialmente prevista per poter riconoscere come ammissibile ai premi a superficie del PSR di Bolzano anche le superfici aziendali situate in Province e/o Regioni immediatamente confinanti con la Provincia Autonoma di Bolzano. Tale richiesta si basa sull'articolo 70 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sia come ratio che come condizioni necessarie per la sua attivazione.

La clausola da aggiungere è la seguente:

“Le superfici ammissibili a premio, situate in Province o Regioni confinanti e che appartengono ad aziende aventi sede nella P. A. di Bolzano, delle quali costituiscono parte integrante, possono essere riconosciute, a condizione che la P. A. di Bolzano abbia stipulato un accordo in tal senso con le Province o Regioni confinanti, al fine di garantire un adeguato sistema di controllo per evitare il rischio di una doppia liquidazione del contributo per la stessa superficie ed allo scopo di regolamentare l'esecuzione dei sopralluoghi. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con la P. A. di Bolzano, possono essere prese in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame.”

Motivazione della modifica:

Durante la raccolta delle domande a superficie del PSR, campagna 2015, è emerso un problema per le aziende agricole, con sede e superfici sul territorio provinciale ma anche con superfici immediatamente oltre il confine politico sul territorio della Provincia Autonoma di Trento e/o della Regione Veneto. Attualmente, in base al PSR approvato, possono essere pagate esclusivamente le superfici del territorio provinciale, mentre altre superfici devono

essere liquidate dalle Amministrazioni limitrofe.

Considerate caratteristiche tipiche delle aziende di montagna provinciali, soprattutto le ridotte dimensioni, è emerso che alcune di quelle con le caratteristiche di cui sopra non hanno potuto superare la condizione di ammissibilità relativa alla superficie minima. In particolare, nemmeno quella di 1,0 ettaro a cui si riferisce la modifica n. 1. E questo né per la domanda fatta in Provincia di Bolzano, né per la domanda in Provincia di Trento.

Dai dati in possesso, sul PSR 2007-2013 tali superfici limitrofe fuori provincia ammontano a circa 300-320 ettari, pari allo 0,2% dei 160.000 ettari sotto contratto per le misure agroambientali.

La proposta quindi non intende stravolgere le finalità del Programma e le norme regolamentari, ma nasce dalla necessità di evitare di discriminare le aziende che si trovano a cavallo di confini politici ed amministrativi storicamente successivi alla loro nascita. Per aumentare anche l'efficacia delle misure a superficie occorre pertanto porre rimedio a tale situazione.

1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Questa modifica raggiunge l'obiettivo di una migliore perequazione e uniformità di trattamento delle diverse aziende agricole provinciali, avvantaggiando contemporaneamente l'area del programma che può avvalersi del contributo ambientale di un maggior numero di aziende agricole.

Le condizioni dell'art. 70 del Reg. 1303/2013, in particolare la b), c) e d) sono pienamente rispettate: la spesa per questi aiuti fuori Provincia sono assolutamente esigui e ben al di sotto del 5% della quota comunitaria; il Comitato è stato consultato in proposito; la clausola di cui si chiede l'approvazione prevede la stipula di accordi con le Autorità delle Province/Regioni limitrofe al fine di permettere la liquidazione univoca degli aiuti, la verifica in campo del rispetto delle condizioni e degli impegni previsti.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 2 sono elencati qui di seguito:

- Pagina 432, Sottomisura 10.1.1, Condizioni di ammissibilità;
- Pagina 469, Sottomisura 10.1.3, Condizioni di ammissibilità;
- Pagina 489, Sottomisura 10.1.4, Condizioni di ammissibilità;
- Pagina 560, Sottomisura 11.1, Tipo di sostegno;
- Pagina 572, Sottomisura 11.2, Tipo di sostegno;
- Pagina 608, Sottomisura 13.1, Descrizione del tipo di intervento.

1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.7. 7. Misura 1, Sottomisura 4.1, Sottomisura 6.1, Sottomisura 10.1.3, Sottomisura 10.1.4, Sottomisura 13.1 - Modifiche varie di natura tipografica e/o redazionale

1.1.5.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Durante la fase di approvazione del PSR sono state introdotte svariate modifiche al testo a seguito delle osservazioni dei servizi della Commissione Europea. Dopo una rilettura del Programma e delle schede di misura sono necessarie alcune modifiche e rettifiche al testo per correggere frasi errate dal punto di vista grammaticale, redazionale. Si tratta in generale di correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure del PSR.

Il testo in parentesi quadra [] deve intendersi come cancellato.

Misura 1:

- A pag. 249, Descrizione generale della misura, paragrafo a) Obiettivo della misura: il testo viene così modificato:

“L’obiettivo principale [di entrambe le] delle sottomisure [previste] 1.1 e 1.2...”

- A pag. 250, Descrizione generale della misura, paragrafo c) Soddisfacimento dei fabbisogni provinciali: il testo viene così modificato:

“Fabbisogno 4: con la sottomisura [1.1] 1.2 si favorisce...”

- A pag. 251, Descrizione generale della misura, paragrafo f) Contributo di entrambe le sottomisure agli obiettivi trasversali: il testo viene così modificato:

“La misura contribuisce attraverso gli interventi formativi della sottomisura 1.1 a migliorare...”

“La misura contribuisce attraverso gli interventi dimostrativi della sottomisura 1.2 a stimolare...”

- A pag. 252, Sottomisura 1.1, Descrizione del tipo di intervento, tipo di operazione: il testo viene così modificato:

“Il tipo di operazione previsto dalla sottomisura 1.1 fa riferimento all’articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013 ed è costituito da azioni di formazione continua, formazione professionale, acquisizione di competenze [e da interventi dimostrativi].

Sono previste [interventi di formazione e/o di interventi dimostrativi rivolti] attività formative rivolte a persone che intendono accrescere le proprie conoscenze...”

- A pag. 252, Sottomisura 1.1, Descrizione del tipo di intervento, tipo di operazione, punto A) Rip. Formazione Professionale: il testo viene così modificato:

“Gli ambiti degli interventi formativi previsti dalla sottomisura 1.1 sono i seguenti:”

- A pag. 257, Sottomisura 1.1, Costi ammissibili, Rip. Formazione Professionale: il testo viene così modificato:

“Categorie di costi per interventi formativi e dimostrativi:

- Personale (**)
- Servizi (per esempio utilizzo di locali e di attrezzature; presentazioni grafiche, progettazione e realizzazione di pubblicazioni e stampe e altri strumenti di pubblicizzazione delle attività formative ed informative; costi di traduzione; elaborazione di materiale didattico; attività organizzative al fine della realizzazione di seminari, workshops, eventi; analisi di laboratorio, spese di vitto, alloggio, viaggio, biglietti d’ingresso e/o di partecipazione per il target delle attività formative ecc.)

[Categorie di costi per interventi dimostrativi:]

- [Personale (**)]
- [Servizi (si veda il punto precedente)]
- Spese per materiale didattico, spese per materiale di consumo e/o beni mobili

direttamente collegato all'intervento

Il dettaglio completo delle categorie di costo eligibili è contenuto nel Vademecum “[costi] Spese ammissibili” per le sottomisure n. 1.1 e 1.2 e riferimenti alla normativa vigente per la rendicontazione elaborato dalla Ripartizione Formazione Professionale agricola, forestale e di economia domestica.”

- Alla pagina 258 del PSR, cap. 8.2.1.3.1.6, Condizioni di ammissibilità e alla pagina 267 del PSR, cap. 8.2.1.3.2.6, Condizioni di ammissibilità, la frase va modificata come segue
 - “minimo 100 ore di formazione [per destinatario diretto] ... e/o attività dimostrative”.

Di conseguenza, analoga modifica si rende necessaria anche nel documento “Procedure e criteri di selezione”, in particolare alla pagina 5.

- A pag. 263, Sottomisura 1.2, Descrizione del tipo di intervento, tipo di operazione: il testo viene così modificato:

“Il tipo di operazione previsto dalla sottomisura 1.2 fa riferimento....

Sono previste [interventi di formazione e/o di interventi dimostrativi rivolti] attività formative rivolte a persone che intendono accrescere le proprie conoscenze...

Rip. Formazione Professionale agricola forestale, economia domestica:

Gli ambiti degli interventi dimostrativi (azioni di sistema) previsti dalla sottomisura 1.2 sono i seguenti:”

- A pag. 266, Sottomisura 1.2, Costi ammissibili, Rip. Formazione Professionale: il testo viene così modificato:

“Categorie di costi per interventi formativi e dimostrativi:

- Personale (**)
- Servizi (per esempio utilizzo di locali e di attrezzature; presentazioni grafiche, progettazione e realizzazione di pubblicazioni e stampe e altri strumenti di pubblicizzazione delle attività formative ed informative; costi di traduzione; elaborazione di materiale didattico; attività organizzative al fine della realizzazione di seminari, workshops, eventi; analisi di laboratorio, spese di vitto, alloggio, viaggio, biglietti d’ingresso e/o di partecipazione per il target delle attività formative ecc.)

[Categorie di costi per interventi dimostrativi:]

- [Personale (**)]
- [Servizi (si veda il punto precedente)]
- Spese per materiale didattico, spese per materiale di consumo e/o beni mobili direttamente collegato all'intervento

Il dettaglio completo delle categorie di costo eligibili è contenuto nel Vademecum “[costi] Spese ammissibili” per le sottomisure n. 1.1 e 1.2 e riferimenti alla normativa vigente per la rendicontazione elaborato dalla Ripartizione Formazione Professionale agricola, forestale e di economia domestica.”

- Pag. 271, Verificabilità e controllabilità delle misure, 1) criteri di ammissibilità, Sottomisura 1: il testo viene così modificato:

“Sottomisura 1.1:

- Modalità del controllo: analisi dei costi inseriti nel preventivo di spesa, che devono essere in linea con quanto descritto nel paragrafo Costi eligibili (Ripartizione Formazione Professionale agricola, forestale e di economia domestica) e con quanto riportato nel Vademecum “[costi] Spese ammissibili.

Sottomisura [1] 1.1/Foreste:“

- Pag. 272, Misure di attenuazione, 1) criteri di ammissibilità, Sottomisura 1: il testo viene così modificato:

“Sottomisura [1-1] 1.1”

“Sottomisura [1] 1.1 e 1.1/Foreste“

- Pag. 272, Misure di attenuazione, 1) criteri di selezione: il testo viene così modificato:

“Sottomisura [1-1] 1.1 e 1.1/Foreste:“

“Sottomisura [1-2] 1.2”

- Pag. 272, Misure di attenuazione, 1) impegni e altre condizioni: il testo viene così modificato:

“Sottomisura [1-1] 1.1 e 1.1/Foreste:“

“Sottomisura [1-2] 1.2”

Sottomisura 4.1:

- A pag. 290, nel paragrafo relativo agli importi e aliquote di sostegno, ai punti b. e c., si propone la sostituzione dei “40 punti” indicati nel testo attuale con la dicitura “39 punti”:

b. 50% delle spese ammissibili per gli investimenti edili da parte di aziende con fino a 39 punti di svantaggio in zona montana;

c. 60% delle spese ammissibili per gli investimenti edili da parte di aziende con più di 39 punti di svantaggio in zona montana;

La modifica chiarisce la scala dei punti di svantaggio puntualizzando che la soglia per gli aiuti maggiorati parte da 40 punti.

Sottomisura 6.1:

- Alla pagina 324, paragrafo principi di selezione, l’ordine dei principi di selezione è modificato portando il principio del potenziamento della vitalità e competitività delle aziende agricole dalla posizione d. al punto f., dando maggiore importanza all’imprenditoria femminile e al ricambio generazionale:
 - a. Favorire lo sviluppo della formazione professionale con la frequentazione di corsi di formazione o di consulenza non obbligatori;
 - b. Favorire metodi di produzione biologiche attribuendo la preferenza ad aziende ad indirizzo biologico certificate;
 - c. Promuovere tecnologie ambientali innovative consistenti in forme di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per coprire l’intero o parte del fabbisogno dell’azienda agricola;
 - d. Favorire l’imprenditoria femminile;
 - e. Favorire il maggior ricambio generazionale incentivando l’insediamento di giovani agricoltori infratrentacinquenni;
 - f. Potenziare la vitalità e la competitività delle aziende agricole attraverso la diversificazione della produzione o della commercializzazione o mediante l’associazione a cooperative di vendita;
 - g. Promuovere il compimento di investimenti materiali.
- Alla pagina 327, verificabilità e controllabilità delle misure, per il criterio di

ammissibilità 3 il testo è modificato come segue:

“Per i giovani agricoltori che si insediano in un’azienda di giardinaggio, verifica dell’iscrizione nell’elenco professionale di categoria. Nota: è previsto un tempo di 36 mesi dalla data di concessione del premio [insediamento del beneficiario] per acquisire le conoscenze e competenze professionali;”

Viene corretto il termine per acquisire le conoscenze e competenze professionali stabilendo che è previsto un periodo di 36 mesi dalla data di concessione del premio anziché dalla data dell’insediamento del beneficiario.

- Alla pagina 330 il testo è modificato come segue:

“2.3) Per raggiungere le qualifiche professionali 2.3.a) e 2.3.b) viene concesso un periodo di tre anni dalla data di concessione del premio [insediamento].

[Per ulteriori dettagli si rimanda al precedente punto 6.”]

Viene nuovamente corretto il termine per acquisire le conoscenze e competenze professionali stabilendo che è previsto un periodo di 36 mesi dalla data di concessione del premio anziché dalla data dell’insediamento del beneficiario. La frase contenente il riferimento al precedente punto 6 viene cancellata perché si riferiva ad una precedente versione del testo con numerazione diversa.

- Alla pagina 330, paragrafo sintesi dei requisiti del piano aziendale, il testo viene modificato come segue:

aziende ad indirizzo foraggiero e zootecnico che non rispettano da subito il carico di bestiame [previsto dalle norme relative ai requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari] come previsto dall’allegato alla misura 6.1 [di cui al Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n.8/2002, recante “Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque] devono prevedere l’obbligo di adeguamento nel piano aziendale. Non sono ammesse deroghe ai minimi e massimi richiesti e questi limiti non possono formare oggetto di revisione del piano.

- All’allegato della misura 6.1, il testo viene modificato come segue:

Misura 6.1 – allegato – Specificazioni, ammontare del premio di primo insediamento e definizione delle condizioni socio-economiche.

- Per la delimitazione delle superfici si ha riguardo all’uso effettivo, come riportato nel sistema informatico agricolo forestale della Provincia autonoma di Bolzano, anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA). [Le superfici così rilevate non possono

comunque superare quelle risultanti nel catasto].

Questa frase viene cancellata nell'allegato alla misura 6.1: per rendere più chiaro il calcolo delle superfici si fa riferimento ad un unico database.

“1) Specificazioni:

- Le aziende ad indirizzo zootecnico sono ammesse solo quando dispongano di superfici foraggere. Queste aziende devono rispettare un limite minimo di carico bestiame effettivo presente in azienda di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera ed un limite massimo di carico bestiame inteso a contenere l'inquinamento delle acque. [Aziende ad indirizzo zootecnico-foraggiero devono rispettare un limite minimo di carico bestiame effettivo presente in azienda di almeno 0,5 UBA per ettaro ed un limite massimo] in dipendenza dalla media altimetrica ponderata delle superfici foraggere:
- Fino a 22 punti altimetrici: 2,5 UBA/ettaro di superficie foraggera (corrispondenti ad un'altitudine di ca. 1250 m);
- da 23 a 29 punti altimetrici: 2,2 UBA/ettaro di superficie foraggera (corrispondenti ad un'altitudine da ca. 1.250 m a 1.500 m);
- da 30 [29] a 39 punti altimetrici: 2,0 UBA/ettaro di superficie foraggera (corrispondenti ad un'altitudine da ca. 1.500 m a 1.800 m);
- da 40 punti altimetrici in su: 1,8 UBA/ettaro di superficie foraggera (corrispondenti ad un'altitudine sopra i 1.800 m).”

La prima parte della terza frase di questo paragrafo viene cancellata perché contiene una mera ripetizione. Inoltre, nel indicare le singole soglie di punteggio è stato indicato un punteggio erroneo. Trattasi di un errore materiale che deve essere corretto.

- All'allegato della misura 6.1 si aggiunge una ulteriore specificazione:

“Il carico massimo è quello calcolato sulla base della media dei dati degli ultimi 12 mesi, arrotondato al primo valore decimale. Per la verifica del carico del bestiame è considerato il calcolo dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) e si ha riguardo alla consistenza media annua; sono escluse dal obbligo di rispetto dei carichi di bestiame le aziende a indirizzo produttivo misto per le quali, in base all'applicazione del carico massimo di bestiame, i presenti criteri prevedono meno di 2 UBA.”

L'obbligo di rispettare il limite di carico di bestiame minimo e massimo è normativa introdotta dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Con questa modifica si vuole esonerare da tale obbligo le aziende miste che detengono superfici foraggere marginali non rilevanti ai fini dell'economia aziendale.

- All'allegato della misura 6.1 il seguente testo viene eliminato:

- [”Ai fini del calcolo delle soglie di produzione minime e massime, chi opera in più settori di produzione deve sommare le percentuali raggiunte nel singolo orientamento tecnico economico generale”.]

La cancellazione di questa frase si rende necessaria perché le soglie di produzione standard sono calcolate a prescindere dall’orientamento tecnico economico produttivo dell’azienda.

Sottomisura 10.1.3

- Alla pagina 471, paragrafo rischio inerente l’attuazione delle misure, per l’impegno 2, la modifica proposta è la seguente:

Impegno 2 - Il carico massimo autorizzato per ettaro di superficie [d’alpeggio netta] alpeggiabile non può essere superiore a 1,0 UBA/ettaro.

- Alla pagina 472, paragrafo misure di attenuazione, per l’impegno 2, la modifica proposta è la seguente:

Impegno 2 - Il carico massimo autorizzato per ettaro di superficie [d’alpeggio netta] alpeggiabile non può essere superiore a 1,0 UBA/ettaro.

- Alla pagina 479, paragrafo descrizione della metodica di calcolo, la modifica proposta è la seguente:

- durata dell’alpeggio di almeno 60 giorni [consecutivi] e carico massimo di 1 UBA/ha di superficie [pascoliva] alpeggiabile;
- in assenza di recinzioni, il bestiame al pascolo deve essere sorvegliato e assistito [da apposito personale];

- Alla pagina 474, tabella di confronto baseline e impegni aggiuntivi, carico di bestiame – descrizione impegni, la modifica proposta è la seguente:

Carico massimo: 1,0 UBA/ha di superficie alpeggiabile

- Alla pagina 474, tabella di confronto baseline e impegni aggiuntivi, carico di bestiame – verifica dell’impegno, la modifica proposta è la seguente:

Controllo amministrativo sul 100% delle domande basato su verifica dell'alpeggio tramite registro di malga. Viene considerata la consistenza alpeggiata risultante dal registro di malga e confrontata sia con la BDN che con il valore limite.

- Alla pagina 478, tabella di confronto baseline e impegni aggiuntivi, durata del periodo di monticazione, la modifica proposta è la seguente:

descrizione dell'impegno: Il bestiame deve permanere sulla superficie di alpeggio per almeno 60 giorni [consecutivi];

Ordinarietà o consuetudine relative all'impegno: Il bestiame permane sulla superficie di alpeggio tra i 60 e i 90 giorni consecutivi ed almeno 60 giorni.

Sottomisura 10.1.4:

- Alla pagina 483, paragrafo descrizione del tipo di intervento, sub-intervento 10.1.4.2, l'obiettivo del sub-intervento viene modificato come segue:

“Obiettivo: i prati di montagna ricchi di specie sono minacciati soprattutto dalla tendenza all'intensivizzazione agricola, e in particolare da spianamenti, tagli frequenti, quantitativi eccessivi e tipologie di fertilizzanti inadatti [e, per i prati umidi, dall'esecuzione di drenaggi....]”

- Alla pagina 483, paragrafo descrizione del tipo di intervento, sub-intervento 10.1.4.3 la definizione di canneto viene integrata come segue:

“La specie vegetale dominante dei canneti è generalmente la Cannuccia di palude (*Phragmites australis*), ma esistono anche popolamenti a dominanza di Tifa (*Typha* sp.pl.), [o] di Falasco (*Cladium mariscus*) o di Molinia (*Molinia caerulea*).

- Alla pagina 484, paragrafo descrizione del tipo di intervento, sub-intervento 10.1.4.4 il testo viene corretto come segue:

Questo permette un doppio utilizzo delle superfici come fonte di legname [che] e come prato da sfalcio.

- Alla pagina 489, paragrafo impegni, sub-intervento 10.1.4.3, l'impegno c) viene modificato come segue:

“lo sfalcio deve essere eseguito almeno una volta ogni due anni e lo strame deve essere asportato; lo sfalcio può avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 14 marzo. [; in casi motivati, la Ripartizione 28 può modificare tale scadenza.]

- Alla pagina 492, paragrafo importi e aliquote di sostegno, viene corretto il seguente punto:

- Per i sottointerventi 1 e 2 è possibile aggiungere al premio base 200 €/ha come supplemento in caso di condizioni gestionali disagiati. Per condizioni gestionali disagiati si intendono: pendenza della superficie > 40% e/o classificazione della superficie come prato speciale. [e/o mancata accessibilità della superficie con mezzi meccanici come definita da apposite direttive.]

- Alla pagina 488, paragrafo condizioni di ammissibilità, per il sottointervento 10.1.4.7 il testo viene cambiato come segue:

- 10.1.4.7 - Castagneti e prati con radi alberi da frutto: la superficie deve presentare le caratteristiche di un castagneto/prato con radi alberi da frutto, come definite da apposite direttive. La superficie deve presentare una copertura uniforme [di larici o di latifoglie] di castagneti da frutto o di altri alberi da frutto, con un grado di copertura stimabile di 20% almeno, come definito dalle apposite direttive.

Sottomisura 13.1:

- Alle pagine 622 e 623 è stata cancellata una componente del metodo di calcolo del premio che era erroneamente rimasta nel testo del PSR anche dopo le correzioni richieste dalla Commissione Europea. In particolare si tratta di cancellare dalla formula di calcolo la componente y = importo del premio supplementare espresso in €/ha in funzione delle diverse classi di altitudine.

1.1.5.7.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte vogliono rendere più chiaro e comprensibile il testo delle schede di misura, eliminando errori ortografici, refusi o parti non ben articolate.

1.1.5.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.